


COPIA



N. 34

Registro Delibere G.C.

**COMUNE DI GAIARINE**  
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO**

ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI DI AREA PUBBLICA SU POSTEGGI LIBERI, OVVERO VACANTI, RELATIVI ALL'AREA MERCATALE COMUNALE - INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO

L'anno duemilaventitre, addì **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **15.55** nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>N</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1</b>	Zanchetta Diego	Sindaco	X	
<b>2</b>	De Zan Elisa	Vice Sindaco	X	
<b>3</b>	Fantuz Serena	Assessore	X	
<b>4</b>	Gava Graziella	Assessore	X	
<b>5</b>	Gottardi Michele	Assessore	X	
<b>Totali Presenti / Assenti</b>			<b>5</b>	<b>0</b>

Il Presidente Sig. Zanchetta Diego, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Orso Paolo.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI DI AREA PUBBLICA SU POSTEGGI LIBERI, OVVERO VACANTI, RELATIVI ALL'AREA MERCATALE COMUNALE - INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO

**LA GIUNTA COMUNALE**

Precisato che spetta all'Amministrazione Comunale la competenza ad indire e gestire in proprio tutte le procedure di selezione ad evidenza pubblica - appalti, gare, bandi, ecc. - per l'assegnazione di servizi pubblici, ivi compresa la concessione di posteggi su aree pubbliche e spetta, invece, allo Sportello Unico Commercio la gestione degli adempimenti amministrativi eventualmente connessi all'esercizio delle attività economiche e conseguenti all'aggiudicazione definitiva in esito a dette procedure selettive (rilascio dei titoli abilitanti all'esercizio, ecc.);

Dato atto che, in attuazione dei termini e con le modalità di cui al combinato disposto delle seguenti discipline:

- l'articolo 1, comma 1180, della L. 27 dicembre 2017, n. 205: *“Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data”*;
- l'articolo 181, comma 4-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale *“le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico”*;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25 novembre 2020, che ha approvato le *“Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020”*;
- la D.G.R. Veneto n. 1704 del 9 dicembre 2020, ad oggetto *“Esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Modalità attuative per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2020, in recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*;
- l'articolo 26-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, secondo il quale - al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - le *“concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ... conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [ovvero fino al 29 giugno 2022, giusta la proroga di detto stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 prevista dal D.L. 221/2021], anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista”*;
- l'articolo 56-bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, secondo il quale *“In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020 ... entro il termine stabilito dall'articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021 ... Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo”*;

Considerato che l'Ufficio Commercio, in esito allo specifico procedimento avviato d'ufficio in data 28 dicembre 2020 (prot. n. 9135/2020), ha provveduto al rinnovo - con validità dal 4 Novembre 2021 al 31 dicembre 2032 - delle concessioni pluriennali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (tipo A) ai sensi della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 nel mercato settimanale del sabato esistenti ed istituiti da questo Comune;

Ritenuto che – essendo stato svolto e concluso il procedimento di rinnovo delle concessioni dei posteggi sopra richiamato – puntuali principi ed evidenti ragioni di tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta commerciale nei posteggi insistenti sul territorio comunale motivino a pieno titolo lo svolgimento - in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari - **di una specifica procedura amministrativa ad evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni pluriennali di area pubblica sui posteggi a tutt'oggi liberi, ovvero vacanti, relativi all' area mercatale** debitamente istituiti in questo Comune, giusti i termini di cui all'allegato "Disciplinare", nonché lo svolgimento in detti contesti – da parte dei soggetti aggiudicatari – dell'attività di commercio su area pubblica in forza del relativo titolo abilitante ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 10/2001;

Considerato che rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione comunale la promozione, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio anche attraverso l'implementazione della rete commerciale su aree pubbliche;

Richiamate le seguenti discipline normative e regolamentari:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- la L.R. Veneto 6 aprile 2001, n. 10, e le successive deliberazioni di Giunta regionale applicative della stessa e ssmm;
- la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e, in particolare, il Considerando n. 62 e l'articolo 12 che recano disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*", che all'articolo 16 "*Selezione tra diversi candidati*" dispone nello specifico quanto segue:

1. *Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.*
2. *Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.*
3. *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.*
4. *Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.*

- La D.G.R.V. n. 2113 del 02.08.2005 "Criteri applicativi alla L.R. 10/2001" nonché la DGRV n. 1010 del 05.07.2012;
- la L.R. 14.05.2013 n. 8, "*Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche -Modifica della L.R. n. 10/200 ecc...*";

Vista la delibera consiliare n. 38 in data 27.05.1971 con la quale si istituiva in via permanente il mercato settimanale nella Piazza Vittorio Emanuele II° e la successiva propria delibera n. 57 del 29.09.1987 con la quale si procedeva all'assegnazione dei posteggi secondo le disposizioni legislative vigenti di allora;

Preso atto che a seguito dei lavori di rifacimento della Piazza succitata con delibera giuntale n. 19 del 03.04.2012 si deliberava che a partire dal 07.04.2012 la stessa fosse individuata idonea e definitiva per lo svolgimento del mercato settimanale e con conseguente propria delibera n. 50 del 26.06.2012 veniva

regolarizzata la situazione del mercato assegnando definitivamente i posteggi e rilasciando le nuove autorizzazioni in base alle nuove sopraggiunte norme in materia;

Precisato che a seguito del rinnovo dei titoli concessori in scadenza avviati con procedimento d'ufficio in data 28.12.2020 alcuni numeri di posteggio sono stati modificati dando una sequenza numerica corretta e progressiva ai posteggi e pertanto la conformazione finale dell'attuale mercato settimanale del sabato è quella derivante dalle ultime modifiche apportate come indicato al punto precedente;

Constatato che – a differenza di quanto avvenuto per i succitati rinnovi dei titoli concessori in scadenza al 31 dicembre 2020 - allo stato attuale non risultano essere stati approvate dal legislatore specifiche disposizioni intese al rilascio di nuove concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per la qual cosa spetta al Comune individuare, senza discriminazioni di sorta, opportuni criteri atti a darne svolgimento, ferma restando la necessità di garantirne su tutto il territorio comunale il massimo carattere di omogeneità nella relativa applicazione;

Ponderati come coerenti ed opportuni i seguenti presupposti e condizioni in ordine all'indizione e svolgimento della procedura ad evidenza pubblica in parola:

- il ricorso a tale procedura selettiva quale strumento necessario e obbligatorio per la piena attuazione della libera concorrenza tra imprese, conforme ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, in conformità e recepimento dei principi generali fissati dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- va perseguita l'individuazione di criteri di priorità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino anche l'esperienza professionale acquisita e tengano conto delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti, senza discriminazioni o condizioni di vantaggio ingiustificato per eventuali prestatori uscenti;
- la possibilità di consentire anche alle società di capitali e cooperative di esercitare l'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel rispetto del criterio della Direttiva 2006/123/CE che intende vietare discriminazioni sulla base della forma giuridica del prestatore di servizi, impedendo che si determinino al tempo stesso condizioni di ingiustificato vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni ivi comprese le nuove forme societarie ammesse, e considerata, pertanto, la necessità di individuare le misure opportune per evitare che tale situazione di relativo vantaggio competitivo connesso alla maggiore dimensione d'impresa possa determinare discriminazioni, problemi di ordine sociale o riduzione del pluralismo dell'offerta concorrenziale all'interno della stessa area mercatale;
- ai fini della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, la fissazione di un limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, **un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico (rispettivamente “alimentare” e “non alimentare”) nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento**, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento;
- è facoltà del Comune stabilire autonomamente la durata delle concessioni da assegnare e le modalità di valutazione dei criteri e dei punteggi da attribuire in caso di pluralità di domande concorrenti, nei limiti delle proprie competenze e comunque nel rispetto del quadro normativo e dei principi delineati dalle disposizioni statali. A tal riguardo, si fissano i seguenti indirizzi e modalità di svolgimento della procedura in parola e dei relativi provvedimenti utili e necessari a darne attuazione, che vengono altresì puntualmente recepite nell'allegato “Disciplinare”:
  1. possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui trattasi le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale regolarmente costituite e le cooperative, a prescindere dal fatto che le stesse siano già abilitate ed attive – giusta la specifica iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio – quali imprese esercenti l'attività di commercio su area pubblica di tipo A (su posteggio in concessione) o B (itinerante);

2. in adesione ed allineamento alla scadenza dei titoli concessori di posteggi già rinnovati agli operatori mercatali fissi nei termini e con le modalità previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 25 novembre 2020, **le concessioni dei posteggi liberi in assegnazione avranno una congrua ed uniforme durata fissata al 31 dicembre 2032**, tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento e la remunerazione degli investimenti, anche immateriali, quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti;
3. ai fini dell'assegnazione dei posteggi divenuti liberi nel mercato già esistente di Gaiarine, dato atto che la partecipazione nel tempo alle 'spunte' giornaliere si è concretizzata in un'effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, dei posteggi le cui concessioni sono ora messe a Bando, il soggetto che ne ha usufruito viene considerato in possesso di una quota di professionalità riferibile a quei posteggi che, pertanto, viene valutata ai fini del computo della percentuale di punteggio – non superiore al 40% del totale assegnabile – in relazione al criterio del maggior numero di presenze sull'intero mercato, per tali intendendo le volte che il soggetto interessato ha partecipato alle 'spunte', **indipendentemente dall'effettivo utilizzo di un posteggio temporaneamente non occupato.**

Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione scaturita dalle attività svolte dal personale incaricato della Polizia Locale, dalla quale si evincono le partecipazioni degli operatori interessati alle operazioni di 'spunta' svolte nei giorni di mercato con le modalità di cui alla Parte III, punto 6 ("Funzionamento dei mercati ed assegnazione dei posteggi liberi"), della D.G.R. n. 2113/2005. Il punteggio di cui all'anzianità di partecipazione a ciascun mercato/fiera di cui al successivo comma 5, punto b1), viene attribuito a chi vanta un'anzianità di 'spunta' acquisita nel posteggio al quale si riferisce la presente selezione – ovvero, se più favorevole per il soggetto richiedente, nel contesto dell'intero mercato - **maturata a far data dall'8 maggio 2010 (coincidente con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010) e fino al giorno precedente alla data di pubblicazione della procedura selettiva di cui trattasi.** Al fine di detto computo, il soggetto subentrante può legittimamente usufruire del numero di presenze acquisite tramite la partecipazione alle 'spunte' da parte dell'operatore cedente.

- 1) per regolare e svolgere la procedura di selezione di cui trattasi sono individuati criteri di priorità trasparenti e predeterminati da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti per lo stesso posteggio, sulla scorta della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su area pubblica. Detta professionalità viene valutata nei termini seguenti:
  - a) [fino ad un massimo di 60 punti] anzianità di esercizio del soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione:
    - per gli operatori commerciali: quale impresa attiva nel Registro camerale delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della pubblicazione della presente selezione, cumulata con quella dell'eventuale soggetto (*dante causa*) al quale è subentrato nella titolarità della relativa azienda commerciale.
  - b) [fino ad un massimo di 40 punti] anzianità di partecipazione del soggetto richiedente nel posteggio in assegnazione, ovvero nell'intero mercato/, al quale si riferisce la presente selezione, computata sulla base delle 'spunte' opportunamente documentate dalla Polizia Locale in esito e riscontro delle attività correntemente svolte dal proprio personale incaricato a tal fine.

In caso di presentazione di più domande da parte di uno stesso richiedente per l'aggiudicazione di posteggi diversi nel contesto del medesimo mercato, detto criterio viene applicato esclusivamente con riferimento alla prima istanza depositata - secondo il relativo ordine cronologico - e procedibile nei termini di cui all'articolo 2, comma 4, dell'allegato "Disciplinare"; pertanto, per ogni ulteriore domanda viene conteggiato il solo punteggio riferito all'anzianità di esercizio del soggetto richiedente di cui alla precedente lettera a).

Ne consegue che il computo di detta professionalità – al massimo dei 100 (punti) assegnabili a ciascuna istanza – scaturirà nello specifico dall'applicazione dei seguenti **criteri di priorità**:

- a1) anzianità di esercizio del soggetto richiedente (periodo di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, riferito al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulato a quella dell'eventuale *dante causa*):
  - impresa non ancora esistente o cancellata ..... = punti 0
  - fino a 5 anni ..... = punti 20

- maggiore di 5 anni e fino a 10 anni ..... = punti 40
  - oltre 10 anni ..... = punti 60
- b1) anzianità di partecipazione del soggetto richiedente nel posteggio in assegnazione – ovvero, se più favorevole, nel contesto dell'intero mercato - maturata non prima dell'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, attuativo della Direttiva 2006/123/CE) e fino al giorno precedente alla data di pubblicazione della procedura selettiva di cui trattasi, sulla base delle relative 'spunte':
- del mercato a frequenza settimanale, di Gaiarine
    - fino a 52 spunte ..... = punti 10
    - da 53 a 104 spunte ..... = punti 25
    - oltre 104 spunte ..... = punti 40

A parità di punteggio totale in esito all'applicazione di detti criteri, **il posteggio verrà assegnato secondo l'ordine cronologico di presentazione/deposito al Comune delle rispettive domande;**

- 2) ciascun soggetto aggiudicatario di concessione in esito alla procedura di cui trattasi si impegna a mantenere la titolarità e la gestione diretta della propria attività **sul posteggio assegnato per almeno un anno a far data dalla pubblicazione della relativa graduatoria**, per la qual cosa deve intendersi che in detto periodo **il ramo d'azienda commerciale riferibile a ciascun posteggio non è trasferibile ad altra impresa**, ad eccezione del verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a) il contestuale collocamento in quiescenza o in pensione del soggetto titolare del posteggio, se ditta individuale;
  - b) la sopraggiunta inabilità o inidoneità all'esercizio dell'attività da parte del soggetto titolare del posteggio, se ditta individuale, per malattia, come attestato da apposita certificazione medica rilasciata dall'autorità sanitaria territorialmente competente. Analogamente dicasi nel caso di intervenuta inabilità psicofisica, debitamente comprovata, occorsa ad un relativo familiare convivente (o comunque entro il secondo grado di parentela) che necessita di assistenza personale continuativa;
  - c) la cessione del posteggio unitamente all'intera azienda commerciale di riferimento;
  - d) altri motivi eccezionali o ragioni di comprovata necessità o forze di causa maggiore, debitamente comprovati e giustificati da idonea documentazione, previo accoglimento da parte del Comune.

Decorso tale termine, il ramo d'azienda commerciale relativo a ciascun posteggio può essere oggetto di concessione temporanea in affitto o cessione in proprietà a soggetto diverso dall'assegnatario originario del posteggio;

Ritenuto di fornire, altresì, opportune indicazioni operative e di coordinamento agli uffici comunali interessati in ordine agli adempimenti amministrativi previsti per l'espletamento della citata procedura di selezione, nei termini esplicitati nel dispositivo di seguito approvato;

Ritenuto che lo svolgimento della procedura selettiva di cui trattasi sia legittimamente applicabile fintanto che non evolverà diversamente la gestione delle aree pubbliche, con assunzione di diversa posizione da parte del Governo o altra Autorità sovraordinata, anche in conseguenza della segnalazione AS1721 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM del 15 febbraio u.s., oltre che di una diffida intervenuta da parte della Comunità Europea e di sopravvenute pronunce giurisprudenziali, ovvero fino ad un'esplicita iniziativa del legislatore che sortisca altro effetto dal punto di vista normativo. A tal riguardo, devono intendersi fatte salve opportune clausole di cedevolezza derivanti da successive disposizioni normative in materia di concessioni di suolo pubblico se non compatibili con le succitate linee guida, in applicazione delle quali viene adottata e rilasciata la presente;

In ottemperanza alle disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e ss., della L. 160/2019, e nello specifico a quelle attinenti alla concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici destinati a mercati, fiere o posteggi isolati;

Dato atto che con Municipale prot. N. 3668 in data 27.04.2023 è stata trasmessa la seguente delibera e il relativo Bando per l'espressione del relativo Parere - alle seguenti Rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e le Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, come disposto dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 6 aprile 2001, n. 10:

- ASCOM-CONFCOMMERCIO - Treviso, Via S. Venier n. 55
- ANVA CONFESERCENTI – Treviso, Via Santa Bona Vecchia, n. 29
- ADICONSUM – Treviso, Via Cacciatori del Sile n. 24
- GOIA – UGL – Annone Veneto – Via Spadacenta, 4
- FEDERCONSUMATORI -Treviso – Via Dandolo, 2/D

e che in esito alla richiesta succitata è pervenuto unicamente il seguente riscontro:

- ASCOM-CONFCOMMERCIO – Treviso: Parere Favorevole;

In mancanza di riscontro al richiesto parere, le altre Associazioni si ritengono comunque “sentite” in ordine alla procedura da svolgere come riportato nella Municipale succitata

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dello Schema di Bando -“Disciplinare” per lo svolgimento - in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari - di una specifica procedura amministrativa ad evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni pluriennali di area pubblica su posteggi liberi, ovvero vacanti, relativi alla vigente situazione comunale dell' area mercatale in virtù della delibera consiliare n. 57 del 29.09.1987 di questo Comune, giusti i termini di cui al presente “Disciplinare” e alla relativa scheda di dettaglio dei relativi posteggi, nonché lo svolgimento in detti contesti – da parte dei soggetti aggiudicatari – dell'attività di commercio su area pubblica in forza del relativo titolo abilitante ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 114/98 e della L.R. 10/2001;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa (Servizio Commercio) in ordine alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il Segretario ha espresso parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse in narrativa e i documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di indire la Selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni pluriennali di area pubblica su posteggi liberi, ovvero vacanti, relativi all' area mercatale comunale come identificati nella Planimetria (Allegato A) e nei termini e con le modalità individuate nell'allegato Bando - “Disciplinare” (Allegato B);
- 3) di approvare l'allegato Schema di Bando - “Disciplinare” per la selezione ad evidenza pubblica dei posteggi liberi, ovvero vacanti, ovvero non già assegnati, di cui allo specifico elenco approvato in allegato al “Disciplinare” (Scheda 1);
- 4) di fornire i seguenti opportuni indirizzi ed indicazioni agli uffici comunali interessati in ordine agli adempimenti amministrativi previsti per l'espletamento della procedura di selezione ad evidenza pubblica di cui trattasi – demandando ai rispettivi Responsabili, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di ogni atto necessario e sufficiente a dare esecuzione alla presente deliberazione – nei termini di seguito esplicitati:
  - a) il Responsabile del Servizio Commercio sovrintende al procedimento amministrativo per le fasi di indizione e svolgimento di detta procedura selettiva, da esitarsi formalmente con l'adozione della

specifica determinazione di approvazione delle rispettive graduatorie riferite a ciascun singolo posteggio in assegnazione;

- b) a partire dalle risultanze dei rinnovi delle concessioni già svolti, il Servizio Commercio di concerto predisporre l'elenco dei posteggi liberi, ovvero vacanti, ovvero non già assegnati, da pubblicare unitamente all'apposito Bando per dar corso alla procedura selettiva di cui trattasi, giusto lo schema predisposto ed approvato in allegato al "*Disciplinare*" (scheda 1);
  - c) mediante proprio apposito provvedimento/determinazione il Servizio Commercio definisce e rende opportunamente nota la graduatoria degli operatori precari stilata nell'ambito dell'area mercatale di Gaiarine sulla base della registrazione delle relative presenze maturate quali "*precari/spuntisti*" successivamente all'8 maggio 2010 (coincidente con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010) e fino alla giornata di mercato precedente alla data di pubblicazione della procedura selettiva di cui al successivo punto così come rilevate da parte della Polizia Locale;
  - d) il Responsabile del Servizio Commercio provvede alla pubblicazione - unitamente alla graduatoria di cui al precedente punto c) - del Bando pubblico e del relativo "*Disciplinare*" per le assegnazioni delle concessioni pluriennali dei posteggi liberi, ovvero vacanti, relativi all'area mercatale in questo Comune, giusto lo schema approvato in allegato alla presente;
  - e) alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il cui deposito deve avvenire al protocollo generale del Comune esclusivamente con modalità telematica, per il tramite del portale telematico "*Unipass*", l'Ufficio Commercio svolge le attività istruttorie e di verifica in ordine alla regolarità delle domande presentate e delle dichiarazioni rese contestualmente alle stesse, e provvede all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di priorità esplicitati all'articolo 4 dell'allegato "*Disciplinare*";
  - f) il Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Commercio notizia tempestivamente degli esiti delle attività istruttorie svolte e provvede all'adozione della propria determinazione di approvazione delle rispettive graduatorie riferite a ciascun singolo posteggio in assegnazione;
  - g) decorsi i termini di pubblicazione della determinazione attestante gli esiti della procedura selettiva di cui trattasi, l'Ufficio Commercio adotta e rilascia ai soggetti assegnatari le relative concessioni pluriennali per l'occupazione del suolo pubblico corrispondente al relativo posteggio, unitamente all'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio dell'attività di commercio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 114/98, e dell'articolo 3 della L.R. 10/2001;
- 5) di demandare agli esiti della succitata procedura eventuali valutazioni e determinazioni in ordine alla necessità di apportare modifiche ai propri spazi mercatali, intese - in considerazione di specifiche esigenze di razionalizzazione delle relative aree e di adeguamento alle normative in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza - sia al recepimento di eventuali richieste da parte degli operatori concessionari sia, se del caso, alla parziale soppressione dei posteggi rimasti privi di assegnazione, al fine di consentire l'ottimizzazione degli spazi per motivate ragioni di conformità alle vigenti norme di sicurezza, di quelle poste a tutela dell'incolumità pubblica e a salvaguardia della salute degli operatori commerciali impegnati nella medesima area mercatale.

\*\*\*

Indi, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime favorevole,

### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Dott. Bolzon Giuliana



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE  
F.to Diego Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Paolo Orso

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 - TUEL 267/2000)

N. \_\_\_\_\_ Reg. Atti Pubblicati

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il presente verbale viene contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Dott. Giuliana Bolzon

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO**

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è

**DIVENUTA ESECUTIVA IL** \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to Dott. Giuliana Bolzon

---